SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 giugno 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 1987.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Brescia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Brescia è stabilita al 1° luglio 1987.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1987

Il Ministro delle finanze
GUARINO

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

87A5449

DECRETO 24 giugno 1987.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso le conservatorie dei registri immobiliari di Ancona e Massa Carrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari di Ancona e Massa Carrara è stabilita al 1° luglio 1987.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1987

Il Ministro delle finanze
GUARINO

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

87A5450

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 giugno 1987.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «Vito Fazzi» dell'unità sanitaria locale n. 1 di Lecce ad espletare attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la istanza presentata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 1 di Lecce, in data 10 aprile 1985, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero «Vito Fazzi»;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 9 maggio 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 10 giugno 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «Vito Fazzi» dell'unità sanitaria locale n. 1 di Lecce è autorizzato alle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che nelle sale operatorie del reparto operatorio della nuova sede del presidio ospedaliero «Vito Fazzi» anche a domicilio del soggetto donante.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dal prof. Aldo D'Agostino primario della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «Vito Fazzi» di Lecce.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 1 di Lecce è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A5287

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 maggio 1987, n. **239.**

Modificazioni all'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti il capitolo I, n. 4, lettera *c)*, ed il capitolo IV dell'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Ritenuta la necessità di apportare aggiunte alle norme suindicate al fine di adeguarle agli sviluppi tecnologici intervenuti nel settore;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta n. 1/2071 del 15 gennaio 1987;

Visto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;

Decreta:

Dopo la lettera *c)* del n. 4, capitolo I dell'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono aggiunte le seguenti lettere:

c-*bis)* La minima distanza che può intercorrere fra i magazzini della fabbrica, determinata utilizzando la formula indicata al primo comma della precedente lettera *c)*, non può comunque essere inferiore a metri 20, riducibili della metà quando essi siano separati da idoneo terrapieno o esistano condizioni di protezione particolarmente favorevoli a giudizio della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Una distanza di metri 20, come difesa contro il propagarsi di incendio per calore, è da prevedersi fra i magazzini indipendentemente dalla quantità massima dei manufatti esplosivi in essi immagazzinati, quando i manufatti stessi per la loro natura o per il tipo dell'imballaggio che li contiene non presentino rischio di detonare simultaneamente in massa, con o senza proiezione di schegge, oppure di incendio violento diffuso, ad esempio spolette senza detonatore, cartucce da guerra fino al calibro di 20 millimetri compreso, munite di proiettile inerte o tracciante o incendiario o tracciante-incendiario, purchè senza carica esplosiva, e similari.

La distanza di metri 20 può essere ridotta alla metà quando i magazzini che contengono i manufatti del tipo indicato sono fra di loro separati da un idoneo tagliafuoco in muratura, senza aperture dello spessore di almeno 40 centimetri, o in cemento armato di analoga resistenza. Fra detti magazzini e gli abitanti e le vie di comunicazione debbono intercorrere almeno 100 metri, riducibili della metà quando sono interposti colli, argini, terrapieni o un muro tagliafuoco come sopra descritto;

c-*ter)* Per la conservazione degli esplosivi sono ammessi anche magazzini del tipo denominato «Igloo», costituiti da un fabbricato senza finestre, ricoperto sul tetto e su tre lati da uno strato riportato di terra vegetale, il cui spessore deve essere non inferiore a metri 0,60 sul tetto e aumentare progressivamente sulle tre pareti, che si raccorda al piano di campagna con pendenza uniforme non superiore ai 30 gradi sessagesimali.

Il magazzino, a pianta generalmente rettangolare e con sezione che può essere semicircolare, policentrica, rettangolare o di altra forma idonea, deve essere progettato e costruito per resistere alle sollecitazioni

conseguenti all'esplosione accidentale di un magazzino o di un laboratorio adiacente, posto alla prescritta distanza di sicurezza, senza crollare, in tutto o in parte, e senza che al suo interno si verifichi distacco con proiezioni di parti che possono risultare pericolose per la sicurezza degli esplosivi immagazzinati nel fabbricato stesso. La parete frontale, intesa come parete d'ingresso, non ricoperta di terra e realizzata in modo da consentire sfogo preferenziale alla sovrappressione in caso di esplosione accidentale all'interno del magazzino, e la porta di accesso, oltre ai requisiti sopra indicati, devono resistere alla penetrazione di proiezioni dall'esterno.

Le sollecitazioni alle quali deve poter resistere la struttura del fabbricato, in caso di esplosione esterna, sono le seguenti:

parete frontale e porta di accesso:

pressione positiva: picco pari a 7 bar;

durata: $\sqrt[3]{C}$ millisecondi;

impulso: 2 $\sqrt[3]{C}$ bar × millisecondi.

altre pareti:

pressione positiva: picco pari a 3 bar;

durata: $\sqrt[3]{C}$ millisecondi;

impulso: $\sqrt[3]{C}$ bar × millisecondi,

dove C indica la quantità in chilogrammi di esplosivo netto contenuto nel luogo sede di potenziale esplosione più prossimo all'igloo, che può detonare simultaneamente.

La massima quantità di esplosivo netto che può essere immagazzinato in ciascun igloo non deve eccedere i 75.000 chilogrammi di sostanze o manufatti esplosivi della I e della II categoria oppure 3.000 chilogrammi della III categoria.

La struttura dell'igloo può essere in cemento armato o in piastre multiple di lamiera di acciaio o in altro materiale purchè idoneo a resistere alle sollecitazioni sopra indicate.

La pavimentazione deve essere atta a sopportare il carico delle cataste e dei mezzi impiegati nelle operazioni di accatastamento. L'altezza delle cataste, oppure degli scaffali, è consentita oltre i metri 1,60 (previsti al secondo comma della lettera *m*) del n. 4 del capitolo IV e fino a metri 3,50 dal pavimento del magazzino, qualora gli imballaggi delle sostanze o dei manufatti esplosivi siano sufficientemente robusti convenientemente sollevati dal suolo ed assicurati ad idonee piattaforme, in modo tale da impedirne il ribaltamento o, comunque da evitare la caduta del singolo imballaggio; in tal caso l'accatastamento deve essere attuato esclusivamente utilizzando mezzi di sollevamento idonei alla specifica operazione e ad operare nel particolare ambiente. Il limite in altezza ed il sistema di accatastamento indicati per gli igloo sono validi anche per i magazzini di tipo convenzionale, cioè quelli descritti alla lettera *b)* del n. 4 del capitolo IV, qualora dispongano di pavimentazione idonea a sopportare il carico.

Nella parete frontale sono da prevedere bocche di areazione cui fa riscontro, alla estremità opposta del fabbricato, un camino di areazione a gomito che sfoga verticalmente sopra il tetto. Le suddette aperture debbono essere munite di reti di protezione contro roditori e di dispositivi per la loro chiusura automatica in caso di aumento eccessivo della temperatura esterna per incendio o vampa. Potranno anche essere sfruttate per la installazione di impianti di condizionamento o di ventilazione.

Nei magazzini tipo igloo la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche può essere realizzata collegando con i dispersori di terra le armature in ferro della struttura cementizia ovvero le lamiere multiple di acciaio, come precisato all'ultimo alinea del punto 5 dell'appendice tecnica di cui all'allegato *D*. Detto collegamento deve prevedere un conduttore esterno al fabbricato, facilmente accessibile, per la rapida verifica dell'impianto di messa a terra.

Per strutture di tipo diverso da quelle sopracitate resta inteso che la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche deve essere realizzata secondo le norme di cui al paragrafo 2 dell'appendice tecnica dello stesso allegato *D*.

L'igloo deve essere orientato in modo tale che davanti alla sua parete frontale, all'interno del settore compreso tra le rette inclinate di 60 gradi sessagesimali a destra e di 60 gradi sessagesimali a sinistra rispetto all'asse del magazzino, non venga a trovarsi la parete frontale di altro igloo o locale contenente esplosivi, a meno che non sussistano idonee condizioni di sicurezza, quali terrapieni, bastioni o adeguate distanze, come indicato nella tabella che segue.

In particolare il bastione, realizzato con terra e muro verticale di sostegno, deve essere posto a non oltre metri 5 dalla parete frontale dell'igloo e deve avere altezza non inferiore a quella dell'igloo stesso e lunghezza tale da proteggere l'intero settore sopra definito.

Le minime distanze che debbono intercedere fra gli igloo, fra questi ed altri tipi di magazzini, laboratori, abitazioni e vie di comunicazione esterne al deposito, sono talune fisse e talune risultanti dalla formula $d = K \sqrt[3]{C}$ in cui d è la distanza in metri tra i punti più vicini, C è il quantitativo di esplosivo netto, espresso in chilogrammi, contenuto nell'igloo sede di potenziale esplosione e K è un coefficiente numerico. Il valore del coefficiente K e quelllo delle distanze fisse varia con la reciproca posizione dei magazzini così come elencati nella prima colonna della successiva tabella e del rischio prevalente che caratterizza gli esplosivi immagazzinati, come indicato al punto 2 del capitolo VIII, e cioè: detonazione simultanea in massa; esplosione con proiezione di schegge e rottami; incendio violento diffuso.

I valori del coefficiente K e quelli delle distanze fisse sono dati dalla seguente:

TABELLA

	Detonazione in massa	Proiezioni di schegge e rottami	Incendio violento
a) Fra le pareti laterali di igloo affiancati . . . . Fra la parete laterale di un igloo e quella posteriore di altro igloo e viceversa Fra le pareti posteriori di igloo.	K = 0,5	20 metri	20 metri
b) Fra la parete frontale e quella posteriore di igloo paralleli, a scacchiera o in asse fra loro, orientati nello stesso verso e viceversa	K = 0,8	25 metri	25 metri
c) Fra la parete frontale di un igloo e quella laterale di altro igloo e viceversa	K = 1,1	25 metri	25 metri
d) Fra la parete posteriore o laterale di un igloo ed un magazzino di tipo convenzionale terrapienato	K = 0,8	90 metri	Dalla parete posteriore: 25 metri Dalla parete laterale: d = 0,22 $\sqrt{C}$, con un minimo di 25 metri
e) Fra la parete posteriore o laterale di un igloo e un magazzino di tipo convenzionale, non terrapienato Fra la parete frontale bastionata di un igloo ed un magazzino di tipo convenzionale terrapienato posto nel settore compreso tra le rette inclinate di 60 gradi sessagesimali a destra e di 60 gradi sessagesimali a sinistra rispetto all'asse dell'igloo	K = 2,4	90 metri	Dalla parete posteriore: 25 metri Dalla parete laterale: d = 0,22 $\sqrt{C}$, con un minimo di 25 metri Dalla parete frontale bastionata: 60 metri
f) Fra la parete frontale bastionata di un igloo e la parete frontale bastionata di altri igloo nel settore di cui in *e)*	K = 4,8	90 metri	d = 0,22 $\sqrt{C}$, con un minimo di 25 metri
g) Fra un igloo, comunque orientato, e case coloniche o private isolate o vie di comunicazione (strade provinciali, statali, autostrade, vie ferrate, fiumi e canali navigabili)	K = 14,8 (nota 1)	Per le vie di comunicazione: 135 metri Per le case: 270 metri	K = 4,3
h) Fra un igloo, comunque orientato, e gruppi di case, centri abitati, opifici industriali, ospedali, scuole, chiese aperte al culto e luoghi di riunione come mercati, stadi, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.	K = 22,2 (nota 2)	(nota 3)	K = 6,4

Nota 1: La distanza fra l'igloo ed i siti indicati non può essere inferiore a metri 270.
Nota 2: La distanza fra l'igloo ed i siti indicati non può esere inferiore a metri 400.
Nota 3: La distanza è quella risultante dall'applicazione della formula $d = 68 \times C^{0,18}$, comunque non inferiore a metri 270.

Per i depositi costituiti da magazzini di tipo igloo già in esercizio o in costruzione alla data del presente decreto sono valide le norme contenute al n. 2 del capitolo XIII del presente allegato. Le autorizzazioni all'impianto di magazzini di tipo igloo sono subordinate al parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 maggio 1987

Il Ministro: SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Note alle premesse:

— Il capitolo I dell'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza reca norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1ª, della 2ª e della 3ª categoria (polveri, dinamiti, detonanti). Il n. 4 definisce le condizioni alle quali deve rispondere la distribuzione degli opifici destinati alla fabbricazione di dette sostanze esplosive.

— Il capitolo IV dell'allegato *B* sopraindicato detta le condizioni da soddisfarsi nell'impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive.

— L'ultimo comma dell'art. 83 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza così recita: «Il Ministro dell'interno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi».

Note al dispositivo:

— Si riporta la formula prevista dalla lettera *c)* del n. 4 (capitolo I dell'allegato *B)*:

$d = K\sqrt{C}$ in cui *d*, è la distanza in metri da ricercarsi; *C* è il quantitativo di esplosivo, espresso in chilogrammi contenuto nel magazzino e *K* è un coefficiente numerico che varia con la natura dell'esplosivo i cui valori sono:

Detonatori e capsule al fulminato od all'azoturo di piombo ed argento . . . . K = 1,5

Dinamite a base di nitroglicerina, balistite in polvere od in grani tanto minuti da servire per inneschi, esplosivi al clorato e perclorato, pentrite e T4 con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili, bombe chiuse senza il detonatore primario, acido picrico e sue miscele . . . . K = 0,5

Tritolo, pentrite e T4 con almeno il 12% di acqua, oppure con almeno il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili, se allo stato secco, esplosivi risultanti da miscele di nitrati con o senza tritolo, polveri di lancio alla nitroglicerina ed alla nitrocellulosa, polvere nera ed in genere esplosivi della 1ª categoria . . . . K = 0,4

— Il testo della lettera *b)* del n. 4 del capitolo IV (allegato *B)* è il seguente:

«*b)* il fabbricato deve essere costruito in muratura, a un solo piano, col tetto come indicato alla lettera *d)* del n. 6 del cap. I, e che nessuna parte del deposito può essere destinato ad uso di abitazione.

Ove possibile, ed allo scopo di creare un'efficace difesa antiaerea, i magazzini per la conservazione delle sostanze esplosive possono essere situati in grotte avvertendo però che gli sbocchi delle gallerie di accesso ai vari magazzini, non debbono essere rivolti verso sbocchi di altre gallerie, né verso strade, opifici, abitati, ecc. In questo caso le distanze che debbono intercedere tra i vari magazzini, e quelle che debbono separarli da strade, opifici, abitanti, ecc., potranno essere ridotte ad un quarto di quelle risultanti dalla applicazione delle norme sopra indicate».

— Si trascive il testo del paragrafo 2 dell'appendice tecnica dell'allegato *D*:

§ 2. — *Rete di conduttori costituenti lo schermo circolare*

I punti principali da considerare sono:

l'ampiezza delle maglie della rete e la disposizione dei conduttori che la formano;

la natura dei conduttori;

le loro dimensioni;

i collegamenti nei punti di incrocio;

la loro sistemazione rispetto alle pareti dell'edificio o rispetto all'impianto da proteggere.

L'ampiezza delle maglie si terrà minore nella parte superiore dello schermo reticolare. I valori consigliabili dipendono largamente dal grado di sicurezza che si vuole raggiungere (paragrafo 1), della presente appendice, in relazione alla natura degli oggetti da proteggere, alla posizione dell'edificio ed alla frequenza locale delle scariche atmosferiche. Nei casi normali di edifici fuori dell'abitato, è generalmente sufficiente che la rete principale dei conduttori sia costituita da maglie di ampiezza non superiore ai 50 mq in corrispondenza alla parte superiore dell'edificio ed ai mq 150 in corrispondenza alle facciate verticali; cifre da intendere come ordine di grandezza piuttosto che come indicazioni tassative (la figura va intesa come figura di carattere *schematico*, non di carattere *esecutivo;* ché, a seconda delle circostanze, le maglie della gabbia di protezione dovranno essere di ampiezza maggiore o minore di quanto appaia dalla figura stessa). Nei casi di edifici facenti parte di importanti agglomerazioni edilizie, sono ammissibili maglie di ampiezza maggiore di quella corrispondente alle cifre di cui sopra, specie in corrispondenza alle facciate verticali; salvo però che si tratti di costruzioni notevolmente più elevate (torri, campanili, camini, torri di sostegno, ecc.) di quelle adiacenti; sarà allora il caso, invece, di adottare maglie di ampiezza minore, specie nella parte più alta. Sarà pure necessario ricorrere a maglie di ampiezza minore quando si tratti di edifici (o costruzioni, in genere) nei quali si lavorano, si manipolano o si conservano *sostanze esplosive o molto facilmente infiammabili* (come etere, solfuro di carbonio, ecc.), allo scopo di ottenere (paragrafo 1) della presente appendice, che la distanza minima fra ogni oggetto od apparecchio da proteggere ed i conduttori più vicini dello schermo reticolare non sia inferiore al lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie più vicine a ciascun oggetto. Per ottenere l'infittimento delle maglie senza una spesa eccessiva, potrà anche ricorrersi alla suddivisione delle maglie sopra indicate (costituite dall'incrocio della rete principale di conduttori) mediante conduttori di sezione minore (*conduttori secondari*).

Si cercherà di dare alla rete la struttura più semplice e regolare possibile; quando, per altro, siano da rispettare esigenze estetiche, si potranno tendere i conduttori, per renderli poco visibili, lungo le linee principali, architettoniche o costruttive, dell'edificio malgrado ne possa risultare qualche irregolarità nella ampiezza o disposizione delle maglie.

I conduttori verticali dello schermo reticolare che scendono lungo le pareti dell'edificio dovranno essere collegati, nella loro parte inferiore, da un conduttore ad andamento orizzontale (C; figura) che giri intorno all'edificio e che termini inferiormente, per così dire, la gabbia. Tale conduttore potrà trovarsi poco sopra il livello del suolo, oppure essere addirittura immerso nel terreno; in entrambi i casi, si dovrà curare (con precauzioni analoghe a quelle che verranno consigliate a proposito dei collegamenti fra spandenti e schermo reticolare, come al seguente paragrafo 3), che il conduttore ed i suoi collegamenti non siano facilmente soggetti a deperimento, manomissione o guasti.

La natura del materiale adoperato per i conduttori ha relativamente poca influenza sul loro comportamento rispetto alle scariche atmosferiche; interessa però che si tratti di materiali i quali, tenuto conto delle circostanze locali, siano poco alterabili col tempo (a causa della loro natura o delle loro dimensioni trasversali). Quanto alla forma della sezione, sono preferibili quelle forme alle quali corrisponda una superficie di conduttore relativamente grande rispetto all'area della sezione trasversale, sicché, le striscie, le piattine, i tubi, i profilati sono preferibili ai conduttori cilindrici pieni. In definitiva, per i conduttori principali dello schermo reticolare è consigliabile il ferro zincato (o stagnato), sotto forma di piattine aventi uno spessore non inferiore a 2 millimetri ed una sezione non minore di circa 75 mmq nella parte dello schermo al disopra del tetto, e non minore di circa 50 mmq per i conduttori residui dello schermo; sezioni un pò inferiori potranno usarsi solo nel caso di schermi e maglie assai fitte. Potranno adoperarsi anche conduttori in rame od in uno degli acciai inossidabili oggi in commercio; questi materiali, più costosi, rendono più sicura la conservazione nel tempo dell'impianto, ma sono più soggetti (specie il rame) alle manomissioni.

I collegamenti dei conduttori fra di loro (per ottenere le necessarie lunghezze) nei punti d'incrocio vanno fatti con grande cura. La saldatura produce il migliore contatto elettrico; ma da sola, all'aria libera, non dà sufficienti garanzie di durata. Sono quindi preferibili le chiodature e le bullonature; tanto più che, se ben fatte, il contatto elettrico, al quale danno luogo è più che sufficiente, tenuto conto della natura delle correnti che si tratta di condurre. La migliore soluzione, quando sia possibile, è naturalmente quella di saldare e chiodare (o bullonare); altrimenti, chiodare (o bullonare) soltanto. Negli incroci, basterà un solo chiodo (o bullone); nelle giunzioni, ne occorrono almeno

due. I conduttori a piattina si prestano molto bene per questi collegamenti; per conduttori tubolari occorrono invece giunzioni a manicotto filettato, più costose.

Non vi è motivo di isolare i conduttori della gabbia di protezione dalle pareti dell'edificio o dal tetto (anzi, è necessario collegarli con le masse metalliche vicine che si trovassero nell'edificio); però, il contatto diretto con le pareti nuoce alla conservazione dei conduttori, soprattutto a causa della umidità che rimane facilmente fra conduttore e parete e della eventuale azione chimica, sopra i conduttori, dei materiali da costruzione. La migliore soluzione, quando ragioni estetiche lo permettano, è quella di tenere i conduttori leggermente discosti dalla costruzione (possono bastare anche pochi centimetri), con quegli artifici che le circostanze possano suggerire (freguenza dei sostegni, interposizione a intervalli regolari di sostanze chimicamente neutre, ecc.) senza pero curare l'isolamento elettrico.

E importante che i *piegamenti dei conduttori,* quando occorrano (per passare dalla parte superiore della gabbia di protezione alle parti verticali, per seguire le linee costruttive dell'edificio, ecc.), vengano fatti gradatamente, ad *arco* anziché bruscamente; piegature fatte presso a poco ad arco di cerchio, del raggio di circa un paio di decimetri, sono gia soddisfacenti.

Quando si voglia realizzare ogni possibile economia di impianto e le circostanze si prestino, si potranno utilizzare, come conduttori della gabbia, anche le masse metalliche che già l'edificio avesse verso l'esterno (grondaie metalliche, tubi metallici di scolo), ma a patto di controllare la loro continuità elettrica e fare quanto occorra per garantirne sicuramente il mantenimento.

L'aggiunta di punte metalliche o di fasci di punte alla parte superiore dello schermo reticolare, non è necessaria né utile, per quanto non possa dirsi pericolosa ove il resto dell'impianto sia ben fatto. Ove si volesse un grado assai elevato di protezione, piuttosto che aggiungere delle punte allo schermo, sarebbe assai preferibile raffittire le maglie della parte superiore della rete.

Nei casi nei quali l'edificio avesse già la sua superficie delle aste metalliche, o simili (specie nella parte superiore: aste di bandiera, tubazioni metalliche, ringhiere metalliche, ecc.) occorrerebbe controllarne la continuità elettrica e collegarle elettricamente *in modo sicuro* con i conduttori più vicini delle gabbie.

— Il testo del punto 2 del capitolo VIII (Sicurezza esterna ed interna) è il seguente:

«2. — Gli esplosivi e manufatti esplosivi debbono classificarsi a seconda che, per la loro natura chimica, per il loro confezionamento (in casse, in proiettili, ecc.) per la lavorazione che stanno subendo (fusione, compressione, ecc.), possono:

a) detonare, provocando, per urto esplosivo, danni a fabbricati e materiali, o scoppio, per influenza, di altre masse di esplosivo;

b) detonare, proiettando schegge e rottami capaci di produrre gravi danni a fabbricati, materiali e persone;

c) incendiarsi e comunicare il fuoco a materiali.

I singoli locali debbono, perciò, essere distanziati e protetti tenendo conto della natura e della quantità dell'esplosivo o manufatto esplosivo che contengono, nonché delle speciali lavorazioni che nei locali stessi si compiono».

— Il testo del punto 2 del capitolo XIII (Disposizioni finali e transitorie) è il seguente:

«2. — Gli stabilimenti, le fabbriche, i depositi di esplosivi ed i cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili già esistenti, possono rimanere in esercizio nello stato in cui si trovano, non trascurando tuttavia di apportare in essi, nei limiti del possibile, le migliorie stabilite dalle presenti norme.

Dovranno però essere al più presto attuate le provvidenze prescritte contro gli incendi.

In caso di importanti trasformazioni o radicali modificazioni nei reparti esistenti dovranno essere osservate le prescrizioni del presente allegato».

87G0437

DECRETO 10 giugno 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 15 settembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantatre parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Massa Marittima-Piombino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1986, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantatre parrocchie costituite nella diocesi di Massa Marittima-Piombino;

sono state dichiarate estinte trentotto chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco delle chiese parrocchiali estintesi;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 15 settembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti trentanove chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

PROVINCIA DI LIVORNO

39. Comune di Marciana, chiesa parrocchiale di S. Niccolò vescovo, sita in Poggio;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle trentanove chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:»;

l'ultimo comma del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti trentotto chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5176

DECRETO 10 giugno 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 11 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessantasette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di novanta chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Macerata e Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1986, con il quale:

e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantasette parrocchie costituite nella diocesi di Macerata e Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia;

sono state dichiarate estinte novanta chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica due rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 11 novembre 1986, richiamato in premessa, i rapporti successori ai numeri d'ordine 38 e 42 sono così rettificati:

38. Comune di Tolentino, alla chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo, sita in 62029 Tolentino, contrada Sant'Andrea, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia Santa Maria delle Grazie, sita in 62029 Tolentino, contrada Le Grazie.

42. Comune di Tolentino, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, sita in 62029 Tolentino, contrada Pianciano, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia S. Francesco, sita in 62029 Tolentino, piazza Mauruzi, 2.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5177

DECRETO 10 giugno 1987.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 30 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Trento, il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattrocentocinquantasei parrocchie, la perdita della personalità giuridica civile da parte di millecentonovantuno enti beneficiali e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentoquarantadue chiese parrocchiali, tutti della diocesi di Trento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1987, con il quale:

e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Trento;

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quattrocentocinquantasei parrocchie costituite nella predetta diocesi;

sono stati dichiarati estinti millecentonovantuno enti beneficiali;

sono state dichiarate estinte quattrocentoquarantadue chiese parrocchiali con le annesse cappelle e chiese dipendenti ed elencati gli enti ecclesiastici che ad esse succedono in tutti i rapporti attivi e passivi;

Visto il provvedimento in data 29 maggio 1987 con il quale il vescovo diocesano di Trento:

integra l'elenco degli enti beneficiali estinti;

cancella sei benefici erroneamente inclusi in detto elenco;

integra l'elenco delle chiese parrocchiali estinte e delle parrocchie che ad esse succedono in tutti i rapporti attivi e passivi;

rettifica la denominazione della parrocchia di cui al numero d'ordine 228;

Visti gli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 30 dicembre 1986 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 2 la esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 228 è la seguente:

«228. Lomaso, parrocchia di S. Giovanni, con sede in 38070 frazione Godenzo, Poia»;

l'elenco di cui all'art. 4 è integrato dai seguenti tredici enti beneficiali estinti:

1. Bondo: fondazione commissaria don Giacomo Melchiori in Bondo, nota anche quale: fondazione commissaria don Giacomo Melchiori, Bondo; fondazione commissaria in Bondo, con sede in 38081 Bondo, via Dante, 50.

2. Carano: fondazione Domenico Bortolotti per i poveri di Carano e Masi esclusa la frazione di S. Lugano, con sede in 38033 Carano.

3. Carano: fondazione «Cappella della Beata Vergine del Rosario della Nuova Pompei» al Cela, con sede in 38033 Carano.

4. Carano: fondazione «Cappella della Beata Vergine Addolorata» in Aguai, con sede in 38033 Carano.

5. Castello - Molina di Fiemme: fondazione sacra R.C. «Cappella del Cristo Redentore in Cadino», con sede in 38030 frazione Molina di Fiemme, via Weber, 16.

6. Centa S. Nicolò: pia causa per la celebrazione di S. Messe in suffragio dell'anima di Martinelli Beniamino fu Angelo, con sede in 38040 Centa S. Nicolò.

7. Civezzano: beneficio semplice R.C. detto beneficio Gentilotti Berzacola, noto anche quale: beneficio semplice R.C. Berzacola, con sede in 38045 Civezzano, piazza S. Maria, 7.

8. Dro: fondazione Trenti Ballot di Dro, con sede in 38074 Dro, via Torre, 3.

9. Pieve di Bono: comunità curaziale di Por, con sede in 38085 frazione Por.

10. Stenico: fondazione laicale cappellania Giovanni Fontana in Sclemo, con sede in 38070 frazione Seo.

11. Terlago: asilo di beneficio Norberto e Adele Defant in Terlago, con sede in 38070 Terlago, via Roma, 4.

12. Vigo di Fassa: fondo poveri Giuliani in Vigo di Fassa, noto anche quale: fondo poveri Giuliani in San Giovanni in Vigo di Fassa; fondo poveri Giuliani in Pozza, con sede in 38039 Vigo di Fassa, via della Chiesa, 2.

13. Villa Rendena: comunità parrocchiale R.C. di Javrè, con sede in 38030 frazione Javrè;

dall'elenco di cui al citato art. 4, sono cancellati, in quanto non ecclesiastici o non beneficiali, gli enti ai numeri d'ordine 75, 429, 430, 431, 432 e 782, di seguito indicati:

75. Trento: confraternita R.C. di M. SS. Annunziata in Trento, con sede in 38100 Trento, piazza d'Arogno.

429. Daiano: fondo poveri di Daiano, con sede in 38030 Daiano, piazza Degasperi, 1.

430. Daiano: legato Dagostin, fondazione missaria e per distribuzione di pane, con sede in 38030 Daiano, piazza Degasperi, 1.

431. Daiano: legato Giacomuzzi di Daiano (431), con sede in 38030 Daiano, piazza Degasperi, 1.

432. Daiano: legato Rizzoli fondazione missaria per distribuzione di sale, con sede in 38030 Daiano, piazza Degasperi, 1.

782. Pinzolo: beneficio laicale delle Famiglie Collini «Zanet», con sede in 38060 Pinzolo, piazza Libertà, 13;

l'elenco di cui all'art. 5 è integrato dalle seguenti cinque chiese parrocchiali, cui succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie per ciascuna di esse indicate:

1. Caldonazzo: chiesa filiale R.C. di S. Valentino sul Monte B. di Caldonazzo, con sede in 38052 Caldonazzo, via Monte Rive, 3; ad essa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia di S. Sisto avente stessa sede.

2. Dro: chiesa R.C. di S. Abbondio in Dro, con sede in 38074 Dro, via Torre, 3; ad essa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia dell'Immacolata avente stessa sede.

3. Mori: cappella votiva R.C. di S. Rocco in Nomesino, con sede in 38060 frazione Manzano; ad essa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia di S. Antonio avente stessa sede.

4. Novaledo: chiesa R.C. di S. Maria Ausiliatrice di Novaledo, con sede in 38050 Novaledo, via Chiesa; ad essa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia di S. Agostino avente stessa sede.

5. Tesero: cappella della Madonna R.C. in Lago, con sede in 38038 Tesero, via Noval, 1; ad essa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia di S. Eliseo avente stessa sede.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5184

DECRETO 10 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Urbino-Urbania-S. Angelo in Vado.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Urbino, Urbania e di S. Angelo in Vado e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di S. Angelo in Vado, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Urbania estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Urbino estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado, avente sede in Urbino (Pesaro e Urbino);

Visto il provvedimento in data 15 maggio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado, avente sede in Urbino (Pesaro e Urbino).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 15 maggio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Urbino, Urbania e di Sant'Angelo in Vado.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Urbino, Urbania e di Sant'Angelo in Vado.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 29 agosto, 1° ottobre e 12 dicembre 1986, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 29 agosto, 1° ottobre e 12 dicembre 1986, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Urbino, Urbania e di Sant'Angelo in Vado.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5183

DECRETO 13 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Assisi e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Nocera Umbra-Gualdo Tadino e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 10 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Assisi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministriale in data 11 giugno 1987 sono stati elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Nocera Umbra-Gualdo Tadino, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, avente sede in Assisi (Perugia);

Visto il provvedimento in data 28 marzo 1987, con il quale il vescovo diocesano di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, decreta le fusioni dei predetti due enti ed approva lo statuto del nuovo ente;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, avente sede in Assisi (Perugia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 16 marzo 1987 e composto di diciannove articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perdono la personalità giuridica civile l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Assisi e l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i decreti ministeriali 20 dicembre 1985, citati in narrativa, sono abrogati per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Assisi e dello statuto dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 10 marzo e 11 giugno 1987, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 10 marzo e 11 giugno 1987, citati in narrativa;

all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Assisi;

all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 13 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5187

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 maggio 1987.

Riconoscimento della indicazione geografica per i vini da tavola «Lago di Corbara», delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2), del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Lago di Corbara» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Visto il parere espresso dalla regione Umbria;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Lago di Corbara» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Lago di Corbara».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma è compresa nel territorio amministrativo della provincia di Terni e risulta delimitata come appresso:

dal fosso Cottano, alla confluenza con il fiume Paglia, il limite risale il suddetto fosso fino ad immettersi, all'altezza di quota 351, sulla strada che da Orzalume porta a il Poggio. Continua per detta strada fino a Madonna del Fossatello, dopodiché scende in linea retta, in direzione est, sul fosso del Pegno e lo percorre in senso discendente fino alla confluenza con il fosso del Molinetto; percorre quindi quest'ultimo in senso discendente fino al lago di Corbara; ne costeggia la sponda est fino a prendere, in direzione nord-est, la strada che passa per il podere Palombaro, e che attraversa, alle rispettive foci, il fosso Ramali ed il fosso dei Grottoni. Lascia detta strada subito dopo il podere Olivella per raggiungere in direzione nord-est, la riva del lago. Continua lungo quest'ultima fino al fosso Pianicello, lo risale fino a quota 200, da dove, percorrendo l'affluente di sinistra, raggiunge la strada che da podere Core conduce a podere il Colle; il limite percorre quindi detta strada in direzione nord, passando per podere il Colle, quota 380 e 390, fino a quota 457; da lì si immette sulla strada che porta a Titignano.

Da Titignano risale a nord per il sentiero fino a Casa la Valle, quindi scende in linea retta verso est fino a raggiungere il confine di provincia. Segue detto confine in direzione sud fino a raggiungere il lago di Corbara.

Attraversa il lago e sulla sponda opposta prende per il fosso Carnevale, lo risale completamente e, proseguendo in linea retta verso sud, prende la strada per Civitella del Lago fino all'incrocio del cimitero, a quota 467, per immettersi poi sulla strada principale che conduce a Montecchio. Segue questa strada fino ad incrociare il confine del comune di Montecchio, continua per il confine comunale seguendolo in direzione sud-ovest fino a quota 175 (confluenza del fosso Mignattaro con il fosso delle Corone), risale quest'ultimo fino a quota 241 ove raggiunge la strada che da Montecchio conduce a Baschi. Segue questa strada che passa per quota 282, il podere la Sbarra, quota 272 e che, dopo aver rasentato il cimitero, si immette sulla strada statale 205. Segue quest'ultima in direzione nord, fino al ponte sul fiume Tevere, prima della stazione ferroviaria di Baschi. Dal ponte, risale il fiume Tevere e quindi il fiume Paglia, fino ad incrociare il fosso Cottano, punto di inizio della delimitazione.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Lago di Corbara» puo essere completata dal nome delle indicazioni aggiuntive bianco e rosso.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A5292

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 maggio 1987

Approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore dei dipendenti di aziende stipulate in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda presentata in data 18 marzo 1987 dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore dei dipendenti di aziende, da applicare a tariffe in vigore;

Vista la nota in data 16 aprile 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte ed invalidità, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A., con sede in Roma:

condizioni speciali di polizza da applicare alle relative tariffe di assicurazione di gruppo per il caso di morte e di morte o di invalidità, approvate con decreto ministeriale 18 dicembre 1978, a condizione che inseriscano a contratti stipulati a favore dei dipendenti di aziende in forza di quanto stabilito con il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

Roma, addì 26 maggio 1987

Il Ministro: PIGA

87A5290

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Asolo, Casale sul Sile, Ponte di Piave, Preganziol, Tarzo e Vittorio Veneto.

Con decreto 16 aprile 1987, n. 315, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo della roggia Brolese, segnato nel catasto del comune di Asolo (Treviso), al foglio n. 5, mappale 483, di complessivi mq 220, ed indicato nella planimetria rilasciata il 25 ottobre 1986, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 aprile 1987, n. 317, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, segnato nel catasto del comune di Casale sul Sile (Treviso), al foglio n. 14, mappale 399, di complessivi mq 210, ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 ottobre 1986, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 aprile 1987, n. 266, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, segnato nel catasto del comune di Ponte di Piave (Treviso), al foglio n. 20, mappale 430 (ex 406/b), di mq 51, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 settembre 1986, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 aprile 1987, n. 316, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, segnato nel catasto del comune di Preganziol (Treviso), al foglio n. 22, mappale 337, di complessivi mq 80, ed indicato nella planimetria rilasciata il 25 ottobre 1986, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 aprile 1987, n. 318, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno, di complessivi mq 1285, segnati nel catasto del comune di Tarzo (Treviso), al foglio n. 27, mappale 594 (mq 75) e del comune di Vittorio Veneto (Treviso), al foglio n. 86, mappale 360, (mq 1210), ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 25 ottobre 1986, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

87A5365

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Pettinatura Vallemosso, in Biella

Con decreto ministeriale 13 giugno 1987, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 119.795.200, dovuto dalla S.r.l. Pettinatura Vallemosso, in Biella (Vercelli), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1987 con la applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Vercelli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

87A5362

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica generale II.

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di architettura:
caratteri distributivi dell'architettura.

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto civile (biennale).

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto romano.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:
progetti di macchine;
sistemi di telecomunicazione.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche:
geografia politica ed economica.

Facoltà di ingegneria:
tecnica ed economia dei trasporti.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A5321

Annullamento del provvedimento di vacanza della disciplina di istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma.

È annullato d'ufficio l'avviso di vacanza dell'insegnamento di istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1987, pag. 10.

87A5320

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «Gioia» di Piacenza ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Piacenza n. 2564/sett. 1° e 2°/I del 15 maggio 1987, il liceo ginnasio statale «Gioia» di Piacenza è stato autorizzato ad accettare la somma di L. 500.000 che verrà utilizzata per incrementare il capitale relativo alla borsa di studio istituita in memoria di Luigi Molinari.

La donazione è offerta dalla signora Molinari Bozzini Annetta.

87A5366

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 28 maggio 1987, ha apportato le seguenti modifiche a progetti a suo tempo approvati, concernenti le seguenti società:

1) Polichimica SAP farmaceutici S.p.a., stabilimenti di Milano, piazza Agrippa e di Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano):

a) variazione del programma originario con la modifica degli investimenti da 17.001 a 15.265 milioni di lire con la conseguente riduzione del contributo sugli interessi per il finanziamento deliberato dell'Efibanca che passa da 8.005,5 a 7.632,5 milioni di lire.

2) Vinavil S.p.a., stabilimento di Villadossola (Novara):

A) Variazione del programma originario con la modifica degli investimenti che passano da 24.505 a 13.406 milioni di lire, con la conseguente riduzione delle agevolazioni:

a) mutuo agevolato diretto da 2.827 a 1.547 milioni di lire;

b) contributo sugli interessi per il finanziamento, deliberato dal Banco di Sicilia, che passa da 9.425,5 a 5.156 milioni di lire.

B) Proroga del termine di ultimazione del piano di investimenti al 31 dicembre 1988.

87A5334

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Incentivazione dei programmi di sviluppo del settore delle telecomunicazioni. (Deliberazione 28 maggio 1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera in data 19 giugno 1984 con la quale invitava il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a presentare al CIPI un «Piano finalizzato per la politica industriale nei settori delle telecomunicazioni pubbliche e private» con il fine di razionalizzare l'offerta nazionale, stimolare il processo di innovazione tecnologica, individuare e promuovere una domanda aggiuntiva rispetto a quella «naturale»;

Vista la propria delibera in data 1° agosto 1985 con la quale, nell'approvare gli indirizzi e gli obiettivi del «Piano nazionale delle telecomunicazioni 1985-1994», invitava il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a proporre, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli adeguamenti al detto «Piano» necessari per tener conto delle indicazioni derivanti dal «Piano finalizzato per la politica industriale nei settori delle telecomunicazioni pubbliche e private» nella versione «incentivata», riservandosi di esaminare le azioni necessarie per la finanziabilità;

Visto il «Piano finalizzato per la politica industriale nel settore delle telecomunicazioni pubbliche e private» predisposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i cui indirizzi e obiettivi sono stati approvati dal CIPI in data 4 dicembre 1986, con particolare riferimento all'adozione di un programma di sviluppo «incentivato» delle telecomunicazioni nazionali;

Vista la relazione «Progetti straordinari per l'incentivazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale delle telecomunicazioni 1985-1994», trasmessa dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con nota GM 3489 in data 24 marzo 1986;

Visti i progetti relativi al settore delle telecomunicazioni che verranno realizzati nell'ambito degli interventi straordinari per il Mezzogiorno di cui alla legge n. 64/1986, già inclusi nel documento «Progetti straordinari per l'incentivazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale delle telecomunicazioni 1985-1994» redatto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la relazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmessa con nota GM/3489 del 20 maggio 1987 con la quale viene ravvisata l'opportunità di rielaborare con ulteriori interventi il programma di sviluppo «incentivato» alla luce delle esigenze manifestate dall'utenza;

Approva

gli obiettivi e gli indirizzi indicati nella relazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni diretti ad assicurare nel medio termine alle telecomunicazioni italiane una diffusione e una qualità dei servizi sostanzialmente allineate a quelle dei principali Paesi europei. A tal fine si rende necessario un aumento degli investimenti dell'ordine di grandezza di 10.000 miliardi di lire a valori 1987, da realizzare nel quinquennio 1988-1992;

Prende atto

che indicativamente gli investimenti riguarderanno, al netto di 1.200 miliardi di lire già previsti nei programmi SIP, per 4.300 miliardi di lire, l'armonizzazione del Piano nazionale delle telecomunicazioni 1985-1994 al Piano finalizzato per la politica industriale nel settore delle telecomunicazioni pubbliche e private, e per 5.700 miliardi di lire la realizzazione dei programmi addizionali degli enti gestori;

Raccomanda

al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale delle telecomunicazioni, di adottare le misure idonee ad assicurare la necessaria capacità di spesa;

Invita:

A) Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a presentare entro il prossimo mese di ottobre, l'aggiornamento del Piano nazionale delle telecomunicazioni. Detto aggiornamento terrà conto:

a) degli obiettivi relativi al Piano finalizzato per la politica industriale nel settore;

b) degli interventi straordinari nel campo delle telecomunicazioni fissati nel primo Piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno;

c) dell'esigenza di una ulteriore accelerazione dei programmi del settore allo scopo di allineare il sistema nazionale a quello di maggiori Paesi europei, sulla base del piano di massima di cui al successivo punto *B*), concernente gli interventi aggiuntivi, da realizzare nel quinquennio 1988-1992;

d) della riserva di legge per i territori del Mezzogiorno.

B) Relativamente ai predetti maggiori investimenti valutati nell'ordine di 10.000 miliardi di lire, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad adottare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, un piano di massima che definisca, evidenziando le specifiche aree di competenza dei soggetti gestori, indirizzi, tempi e modalità di finanziamento degli interventi aggiuntivi, per il complessivo importo di 10.000 miliardi. Sulla base di tale piano di massima:

a) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, adotta un apposito piano operativo per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi. Le quote annuali del finanziamento dello Stato nel limite massimo di lire 5.000 miliardi, comprensivi delle quote di finanziamento di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 887, finora non attribuite per i rispettivi anni di competenza, saranno determinate in relazione alle risorse che la legge finanziaria potrà destinare per tale scopo;

b) il Ministro delle partecipazione statali assume le necessarie iniziative affinché l'IRI, tramite la finanziaria STET, assicuri per 5.000 miliardi di lire le idonee soluzioni di provvista finanziaria compatibili con l'equilibrio patrimoniale e finanziario della concessionaria SIP, tenuto conto anche della manovra tariffaria, da attuare ai sensi dell'art. 50 della vigente convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la stessa concessionaria.

C) Relativamente al solo 1986 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a presentare eccezionalmente entro il prossimo mese di ottobre la prescritta relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano decennale delle telecomunicazioni, ribadendo la necessità dell'osservanza negli anni successivi del previsto termine di giugno di ciascun anno per la presentazione della relazione anche secondo le indicazioni contenute nelle premesse della delibera del 4 dicembre 1986.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Presidente delegato: GORIA

87A5329

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale in conto capitale - anni 1986 e 1987, per i finanziamenti agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed il completamento dell'ospedale multizonale di Piacenza. (Deliberazione 28 maggio 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo comitato la ripartizione fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, che stabiliva in 1.600 miliardi l'entità del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale 1986;

Vista la legge 7 agosto 1986, n. 462, che determina in lire 10 miliardi l'aumento del Fondo sanitario nazionale 1986 - parte in conto capitale;

Visto l'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 19 maggio 1987, n. 193, che stabilisce il trasferimento diretto agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, relativo ai fondi sia di parte corrente che di parte in conto capitale;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state ripartite tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano le quote del Fondo sanitario nazionale 1986, previo accantonamento delle somme per le quali non erano state ancora formulate precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità pervenuta in data 13 maggio 1987 relativa al riparto di alcune somme accantonate a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale in conto capitale per gli anni 1986 e 1987;

Visti i pareri espressi dal Consiglio sanitario nazionale in data 4 marzo 1987;

Delibera:

1. A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1986 - parte in conto capitale, è assegnata la quota di 20 miliardi di lire agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per le attività di innovazione e trasformazione.

La somma è ripartita agli istituti interessati secondo gli importi di cui all'allegata tabella *A*.

2. A valere sugli accantonamenti del Fondo sanitario nazionale 1987 - parte in conto capitale, sono attribuite le seguenti somme:

a) lire 33,6 miliardi agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per le attività di manutenzione, innovazione e trasformazione.

La somma è ripartita agli istituti interessati secondo gli importi di cui all'allegata tabella *B*;

b) lire 10 miliardi alla regione Emilia-Romagna per le esigenze di completamento del nuovo ospedale multizonale di Piacenza con particolare riguardo all'allestimento dell'impianto sanitario di decontaminazione.

3. L'erogazione delle suddette quote è subordinata agli adempimenti di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Presidente delegato: GORIA

TABELLA *A*

RIPARTIZIONE DI QUOTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE 1986 - PARTE IN CONTO CAPITALE - AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PUBBLICI.

Regione	Istituti	Importo
Lombardia	Besta (Milano)	881.746.000
	Maggiore (Milano)	2.670.153.000
	Tumori (Milano)	2.172.513.000
	S. Matteo (Pavia)	1.963.170.000
Liguria	Gaslini (Genova)	2.196.422.000
	Tumori (Genova)	1.811.496.000
Friuli-Venezia Giulia	Burlo Garofalo (Trieste)	255.040.000
Emilia-Romagna	Rizzoli (Bologna)	2.121.933.000
Marche	I.N.R.C.A. (Ancona)	3.167.867.000
Lazio	I.F.O. (Roma)	1.431.182.000
Campania	Pascale (Napoli)	705.621.000
Puglia	De Bellis (Bari)	622.857.000
	Oncologico (Bari)	—
	Totale	20.000.000.000

TABELLA *B*

RIPARTIZIONE DI QUOTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE 1987 - PARTE IN CONTO CAPITALE - AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PUBBLICI.

Regione	Istituti	Importo
Lombardia	Besta (Milano)	1.660.200.000
	Maggiore (Milano)	4.897.700.000
	Tumori (Milano)	1.446.200.000
	S. Matteo (Pavia)	2.758.800.000
Liguria	Gaslini (Genova)	3.618.800.000
	Tumori (Genova)	3.358.200.000
Friuli-Venezia Giulia	Burlo Garofalo (Trieste)	1.164.900.000
Emilia-Romagna	Rizzoli (Bologna)	5.198.700.000
Marche	I.N.R.C.A. (Ancona)	4.534.700.000
Lazio	I.F.O. (Roma)	3.248.000.000
Campania	Pascale (Napoli)	1.191.300.000
Puglia	De Bellis (Bari)	229.900.000
	Oncologico (Bari)	292.600.000
	Totale	33.600.000.000

87A5330

Approvazione dei progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche in vari settori. (Deliberazione 28 maggio 1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 15 della legge 22 dicembre 1975, n. 702;

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1986, n. 911, che fissa per il 1987 in lire 210 miliardi l'autorizzazione di spesa per i progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche e stabilisce il 31 luglio di ogni anno quale termine di presentazione al CIPE della relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sullo stato dei progetti finalizzati in corso;

Viste le proprie delibere con le quali è stato autorizzato l'avvio di progetti finalizzati da parte del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, presentata con nota n. 346/8.9.0 del 17 gennaio 1987, in ordine alla realizzazione da parte del Consiglio nazionale delle ricerche di dieci nuovi progetti finalizzati di ricerca;

Considerata la notevole importanza che detti progetti rivestono per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, con prevedibili ricadute nel medio periodo;

Vista la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sui progetti finalizzati in corso, trasmessa con nota n. 1750/8/9 del 6 marzo 1987, dalla quale, tra l'altro, risulta che al momento le disponibilità finanziarie da destinarsi all'avvio di nuovi progetti finalizzati sono pari a 116.136 milioni di lire;

Vista la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, trasmessa con la richiamata nota n. 346/8.9.0 del 17 gennaio 1987, concernente i citati dieci nuovi progetti finalizzati e, in particolare, la correlazione tra gli stessi ed i progetti incentivati con la legge 27 febbraio 1982, n. 46, allo scopo di favorirne lo sviluppo complementare e sinergico;

Considerato che in tale ultima relazione è richiamata la disponibilità da parte di imprese e laboratori privati a partecipare all'attuazione dei progetti finalizzati anche con proprie risorse;

Vista la propria delibera dell'8 aprile 1987 con cui fissava i criteri per l'istruttoria tecnico-economica relativa ai predetti progetti finalizzati da espletarsi da parte del nucleo di valutazione degli investimeni pubblici;

Vista la relazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Prende atto

della relazione presentata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica concernente lo stato di attuazione dei progetti finalizzati in corso nel biennio 1985-1986 già richiamati in premessa;

Delibera:

Il Centro nazionale delle ricerche è autorizzato a dare avvio ai seguenti dieci progetti finalizzati: telecomunicazioni, robotica, tecnologie elettroniche, chimica fine, materiali speciali per tecnologie avanzate, tecnologie superconduttive e criogeniche, servizi e strutture per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e sviluppo delle esportazioni, sistemi informatici e calcolo parallelo, biotecnologie e biostrumentazioni, edilizia.

Per l'attuazione dei suddetti progetti finalizzati il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica verificherà il carattere integrativo dell'eventuale ricorso ai vari strumenti di intervento finanziario esistenti, al fine di evitare ogni possibile sovrapposizione nell'impiego di fondi pubblici e dispersioni di risorse.

Il fabbisogno finanziario complessivo destinato alla esecuzione dei progetti autorizzati viene fissato sulla base dei tassi di inflazione programmata, nella misura non superiore a 691,985 miliardi di lire correnti ed è articolato secondo il quadro tematico e pluriennale di cui all'annessa tabella *A;*

Raccomanda

al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologia di:

a) favorire, nell'ambito della normativa esistente, lo snellimento delle procedure amministrative per un efficace e tempestivo svolgimento delle attività di ricerca, anche mediante l'articolazione della fase attuativa in due progetti esecutivi di cui il primo riferito ad un triennio, fermo rimanendo il vincolo di erogazione annuale sulla base delle attività effettivamente svolte;

b) verificare che detti programmi esecutivi siano basati su tempi di svolgimento e su premesse scientifiche in linea con i corrispondenti studi di fattibilità e che l'articolazione pluriennale dei costi indicati nei programmi esecutivi sia coerente con quanto indicato nella predetta tabella *A;*

c) verificare che siano allestiti, per la formulazione definitiva dei progetti esecutivi, quadri-obiettivo di coordinamento temporale tra le attività ed i prodotti attesi delle differenti unità operative ammesse al finanziamento, allo scopo di rafforzare il grado di integrazione dei progetti finalizzati, a livello di ciascun progetto e sottoprogetto, e di potenziarne la funzionalità attiva degli organi di direzione, eventualmente riducendo il numero delle unità operative previste da ciascun progetto, ed attuando forme di coordinamento centrale per le attività di informazione, raccolta dati, documentazione e trasferimento;

d) verificare che sia data ampia diffusione, sia nell'ambito della comunità scientifica che in quello delle imprese, delle tematiche di ciascun progetto, delle possibilità di accesso ai finanziamenti, dei criteri di valutazione delle domande, nonché dei risultati conseguiti a seguito delle ricerche;

e) vigilare affinché il finanziamento delle varie fasi sia strettamente correlato al raggiungimento degli obiettivi previsti nelle fasi precedenti;

f) garantire la continuità pluriennale degli obiettivi ed il massimo coinvolgimento dell'utenza nell'attuazione dei progetti finalizzati, anche mediante propri apporti finanziari ed operativi di carattere integrativo;

g) informare il CIPE, nella relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti finalizzati, redatta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 911, in ordine alle eventuali esigenze di aggiornamento degli studi di fattibilità derivanti dagli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica nei settori previsti ai fini delle conseguenti determinazioni.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Presidente delegato: GORIA

TABELLA *A*

FINANZIAMENTI RIFERITI AI TASSI DI INFLAZIONE PREVISTA E PROGRAMMATA
(lire milioni)

PROGETTI	Anni					Totale
	1987	1988	1989	1990	1991	
Edilizia	12.814	17.100	28.062	29.832	27.545	115.354
Tecn. elettrott.	9.857	10.688	11.685	10.951	9.771	52.952
Tecn. supercondutt.	4.929	11.368	14.366	7.836	—	38.498
Robotiche	8.871	11.076	15.133	15.388	17.309	67.777
Materiali speciali	9.857	17.197	24.423	20.297	12.842	84.617
Informatica e calc. par.	11.829	12.242	12.642	13.122	13.586	63.422
Internaz. imprese	1.971	2.429	2.969	3.210	—	10.579
Biotecnologie	15.771	16.226	16.857	17.465	18.053	84.372
Telecomunicazioni	11.829	13.797	20.017	15.483	17.402	78.527
Chimica fine	17.743	18.540	19.190	19.860	20.554	95.887
Totale...	105.471	130.664	165.344	153.444	137.062	691.985

87A5333

Modificazione al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno ed al programma integrativo speciale delle regioni Campania e Basilicata. (Deliberazione 28 maggio 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la propria delibera del 27 febbraio 1981 con la quale è stata approvata la prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 16 dicembre 1981 con la quale è stato approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 1984 con la quale è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1986 di riconoscimento dei bacini di utenza;

Considerato che dei 25 miliardi — a valere sullo stanziamento globale di 100 miliardi — da destinare all'ENI, quale contributo per la realizzazione degli adduttori secondari indicati nell'allegato 3 della delibera CIPE 16 dicembre 1981, dopo l'approvazione di tutti gli adduttori previsti, residuano ancora circa 9,2 miliardi di lire e che tale somma puo essere destinata al finanziamento di sei adduttori al servizio delle aree terremotate della Campania, già previsti nel programma generale di metanizzazione, per un investimento previsto pari a 9.460 milioni di lire con un prevedibile eventuale contributo a carico dello Stato pari a 3.784 milioni;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Ministero del tesoro;

Delibera:

All'allegato 3 della delibera CIPE 16 dicembre 1981 vanno aggiunti i seguenti adduttori secondari:

diramazione per Conza della Campania;
diramazione per Lacedonia;
derivazione per Castelfranci - Montemarano;
derivazione per Pietradefusi;
derivazione per Morra De Sanctis;
derivazione per Palomonte - Contursi Terme.

Nell'allegato 4 della delibera CIPE 25 ottobre 1984 gli adduttori al punto *c)* individuati con i numeri 8, 9, 10, 11, 12 e 13 vanno aggiunti al punto *b)* dello stesso allegato.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Presidente delegato: GORIA

87A5335

Iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce di Sincrotrone

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con deliberazione in data 28 maggio 1987, preso atto della partecipazione italiana alla realizzazione del progetto europeo di Grenoble, con un onere per il bilancio dello Stato pari a lire 75 miliardi nel periodo 1988-1993, ha confermato la realizzazione di un'iniziativa nazionale complementare in Trieste, aperta all'utilizzo da parte di altri Paesi interessati.

Il costo per il bilancio dello Stato — al netto delle contribuzioni finanziarie degli enti locali partecipanti (la regione Friuli-Venezia Giulia ed il consorzio degli enti interessati all'impianto) — è di massima, al momento, valutabile in lire 75 miliardi nel periodo 1988-1993, fatta riserva di valutare il progetto definitivo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle predette iniziative, nei limiti sopra indicati, si provvederà nel quadro delle complessive risorse che si renderà possibile assegnare, in sede di annuale legge finanziaria, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, il quale assicurerà il coordinamento con gli altri soggetti partecipanti, ai fini delle occorrenti erogazioni.

87A5332

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità
(Comunicato della Segreteria generale)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori al 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona, Milano e Roma nell'ultima settimana di aprile 1987, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettine di posteriore	L./kg	14.170
punta di petto senz'osso	»	7.380

87A5257

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 2655 del 29 maggio 1987, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Intercoop AGCI - Consorzio nazionale fra società cooperative di produzione-lavoro», con sede in Udine, costituita il 6 ottobre 1978 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi l'avv. Aurelio Bossi con studio in Udine, viale Ungheria n. 56.

Con deliberazione n. 2654 del 29 maggio 1987, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, il mandato conferito al rag. Rino Bianchini residente in S. Vito al Tagliamento, via Altan n. 2, in ordine alla gestione commissariale dello «Spaccio Acli - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Vito al Tagliamento (Pordenone) costituita l'11 aprile 1947 per rogito notaio dott. Giovanni Fabricio di Valvasone.

87A5368

PREFETTURA DI TRIESTE

Rispristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 13 giugno 1987, n. 13/2-1166, il decreto prefettizio 9 agosto 1929, n. 11419/10604, con il quale il cognome del sig. Guglielmo Krammer, nato a Isola d'Istria il 24 maggio 1902, venne ridotto nella forma italiana di «Ramieri», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Iole Zennaro e ai figli Marcello Claudio e Decio Romano, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 2 giugno 1987, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote del predetto, sig.ra Silva Oriana Ramieri di Decio, nata a Cagliari l'8 febbraio 1957, residente a Sestu (Cagliari) in via Brodolini, 32, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Krammer».

Il sindaco di Sestu è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

87A5369

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato ed in particolare l'art. 53;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare il secondo comma dell'art. 40;

Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, per l'attuazione dell'art. 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Veduta la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente i provvedimenti intesi a sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e degli enti locali;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 1985, n. 30961/5.4.208, relativa alla modifica dei procedimenti per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi pubblici;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 1985, n. 31622/5.4.181, contenente disposizioni per l'attuazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, già citata;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Veduto il decreto interministeriale 29 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1984, registro n. 10, foglio n. 40, con il quale sono stati banditi concorsi, per titoli, in applicazione dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, per l'attribuzione al personale risultato idoneo agli esami previsti dall'art. 26-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, di posti disponibili nei ruoli del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che dei quarantatre posti disponibili per la qualifica di vice direttore di ragioneria in prova — messi a concorso, tra gli altri, con il citato decreto ministeriale 29 giugno 1984 — quaranta sono rimasti vacanti e possono essere coperti mediante pubblico concorso ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della citata legge n. 138/84;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

È indetto il concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso una delle sedi degli uffici ministeriali centrali e periferici della pubblica istruzione e non potranno ottenere il trasferimento per uffici operanti in sede diversa se non dopo cinque anni di effettiva prestazione di servizio nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Ai fini delle assegnazioni delle sedi si tiene conto delle preferenze manifestate dai vincitori e del relativo posto occupato nella graduatoria; l'amministrazione si riserva, comunque, di destinare, per esigenze di servizio, i vincitori del concorso anche in una sede diversa da quelle indicate, a titolo di preferenza, dagli interessati.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati nel ruolo del personale della ex carriera di concetto o corrispondenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283; con la qualifica di segretario capo o equiparata, o segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze bancarie ed assicurative o in scienze economiche. Si prescinde dal possesso del diploma di laurea nei confronti del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione con la qualifica di segretario capo o equiparata o segretario principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti

o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; i candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento dei requisiti medesimi. L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni. La data di presentazione di queste ultime domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la scelta della lingua straniera, che formerà oggetto della prova orale, tra quelle indicate nel successivo art. 5;

m) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata dal Ministero;

n) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni indicate nel presente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, ultimo comma, del presente decreto debbono farne espressa dichiarazione, riservandosi di produrre, entro il termine di cui al successivo art. 6, la copia dello stato matricolare del servizio civile, autenticata ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, rilasciata dal competente ufficio del personale, aggiornata alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 9, comma primo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) diritto amministrativo e costituzionale;
2) ragioneria pubblica e privata e contabilità di Stato.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sulle seguenti:

1) diritto privato;
2) scienza delle finanze;
3) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Il colloquio sarà rivolto, inoltre, all'accertamento della conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti che il candidato indicherà nella domanda:

francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tali prove avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 5 ottobre 1987, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte (*).*

(*) Comma così sostituito con decreto ministeriale 23 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1987, registro n. 33 Istruzione, foglio n. 183.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Al colloquio sono ammessi i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 21/30.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Art. 6.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che avranno superato il colloquio ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendono avvalersi dei titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 7.

Graduatorie

La commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o alla riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 8.

Documenti di rito

I candidati nominati in prova dovranno produrre — per via gerarchica — tramite la consegna al capo dell'ufficio di appartenenza entro il primo mese di servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo:

1) titolo di studio: diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*, del presente bando di concorso;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato dal medico legale della competente unità sanitaria locale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nel certificato e nella dichiarazione, completi dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7, della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leve terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei predetti documenti dovranno produrre soltanto il titolo di studio ed il certificato medico, con le modalità di cui ai numeri 1) e 6) sopraindicati, nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente comma, possono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) l'estratto dell'atto di nascita;

c) il certificato generale del casellario giudiziale;

d) il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo nonché il certificato rilasciato ai candidati che si trovino alle armi dal comandante del Corpo al quale appartengono, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggetti a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di Polizia dello Stato.

Non possono essere ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I capi degli uffici di appartenenza provvederanno al sollecito inoltro dei documenti prodotti dai vincitori, nonché degli eventuali documenti di regolarizzazione entro quindici giorni dalla data della loro rispettiva esibizione da parte degli interessati alla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 2ª.

Art. 9.

Nomina in prova

Ultimate le prove di concorso, l'amministrazione procederà a nominare in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti.

I provvedimenti di nomina in prova nella settima qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto per vizio insanabile.

Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto devono comunque essere ricompensate.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati conseguiranno la nomina in ruolo con decreto del Ministro previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali sono stati applicati e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che, provenendo da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, abbia già superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare corsi di formazione.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1986

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1987
Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 149

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª -
00153 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via .... n. ....
c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubbica istruzione indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1986 per gli uffici ministeriali centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perché .... (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....

4) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali .... (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ....;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ....;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso .... (indicare anche il numero del codice di avviamento postale ed eventualmente recapito telefonico).

Data, ...

Firma .... (5)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno nell'ordine: il cognome da nubile, il nome, al quale potranno far seguire il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo se i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I candidati che partecipano a posti riservati di cui all'art. 1 del bando, debbono dichiarare la qualifica eventualmente rivestita ed il ruolo di appartenenza.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

87A5152

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per complessivi quattro posti di primo dirigente nel ruolo delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341;

Considerato che si sono resi liberi, alla data del 31 dicembre 1986, sei posti di dirigente nel ruolo delle biblioteche pubbliche statali da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che in ragione di tale ripartizione, due posti vanno destinati a concorso pubblico, per titoli ed esami;

Visto l'art. 1, terzo e quarto comma, della legge n. 301/1984 per cui si procede alla emanazione di un unico bando per il concorso speciale, per esami e per i corsi-concorsi di formazione dirigenziale costituenti unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento di quattro posti disponibili al 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo delle biblioteche pubbliche statali, i seguenti distinti concorsi:

a) due posti mediante concorso speciale, per esami;
b) due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati rispettivamente nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301/1984.

I nove anni di effettivo servizio nella carriera debbono essere posseduti al 31 dicembre 1986.

Qualora successive vacanze verificatesi nel corso dell'anno 1986 determinino l'aumento del numero dei posti attribuiti a ciascun concorso, questi verranno assegnati nell'ordine della relativa graduatoria.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso speciale, per esami, a primo dirigente biblioteche, (ovvero) corso-concorso di primo dirigente biblioteche - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, indicando in essa:

cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

qualifica e anzianità nella carriera direttiva;

ufficio di appartenenza;

titolo di studio di cui sono in possesso;

titoli (per le domande di ammissione al corso-concorso: vedi successivo art. 6 del presente bando);

dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata.

La firma posta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 21 luglio 1987 saranno indicati il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati della *Gazzetta Ufficiale* muniti di un valido documento di riconoscimento.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, con particolare riferimento a quella delle biblioteche.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di storia della cultura italiana.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte; esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere funzioni superiori.

Per ciascun candidato il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

Il colloquio avrà luogo nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sara inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale è determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali: di ciò sarà data notizia tramite pubblicazione di un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

La nomina dei vincitori decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

incarichi e servizi speciali: fino a punti 10;

lavori originali prodotti nell'interesse del servizio: fino a punti 10;

pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto: fino a punti 12;

frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione: fino a punti 8;

specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali: fino a punti 12;

corsi conclusivi di concorsi interni della carriera direttiva: fino a punti 8.

L'ammissione al corso di formazione avviene, secondo l'ordine della graduatoria, che sarà approvata con decreto del Ministro, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 al punto 2/*b*). A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale debbono redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra il sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che forma oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, è valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che ottenga nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consiste in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale è considerato favorevole se il candidato consegue in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

La nomina decorre secondo l'ordine della graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del corso-concorso precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale per esami dello stesso ciclo.

Ai sensi del decimo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro, dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Con successivi decreti ministeriali si procederà alla nomina delle commissioni giudicatrici nel rispetto delle norme al riguardo contenute nella legge n. 301/1984 per ciascun regime di accesso alla dirigenza previsto dal presente bando.

Art. 6.

Elenco titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso devono contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato possano formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli acquisiti nel fascicolo personale: i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione devono essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Non saranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande.

Art. 7.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti nominati alla qualifica di primo dirigente mediante concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1986 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 301/1984.

I vincitori del concorso speciale, per esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 4, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione, nonché quelle di cui alla legge n. 301/1984 citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1987

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1987
Registro n. 18 Beni culturali, foglio n. 267

87A5150

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per complessivi tre posti di primo dirigente nel ruolo degli architetti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni nella legge 11 luglio 1986, n. 341;

Considerato che si sono resi liberi alla data del 31 dicembre 1986, tre posti di dirigente nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti da conferire ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/84 sopracitata, ~~in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami,~~ del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che, in ragione di tale ripartizione e del conguaglio effettuato in relazione alla ripartizione disposta nel 1985, i posti vengono destinati a concorso speciale, per esami, e a corso-concorso di formazione dirigenziale;

Visto l'art. 1, terzo e quarto comma, della legge n. 301/1984, per cui si procede alla emanazione di un unico bando per i concorsi speciali, per esami e per i corsi-concorsi di formazione dirigenziale costituenti unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento di tre posti disponibili al 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti, i seguenti distinti concorsi:

a) due posti mediante concorso speciale, per esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati rispettivamente nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301/1984.

I nove anni di effettivo servizio nella carriera debbono essere posseduti al 31 dicembre 1986.

Qualora successive vacanze verificatesi nel corso dell'anno 1986 determinino l'aumento del numero dei posti attribuiti a ciascun concorso, questi verranno assegnati nell'ordine della relativa graduatoria.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al presente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione seconda - Concorso speciale, per esami, a primo dirigente architetto (ovvero) corso-concorso a primo dirigente architetto - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, indicando in essa:

cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

qualifica e anzianità nella carriera direttiva;

ufficio di appartenenza;

titolo di studio di cui sono in possesso;

titoli (da produrre esclusivamente per le domande di ammissione al corso-concorso; vedi successivo art. 6 del presente bando);

dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di sevizio venga assegnata.

La firma posta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 21 luglio 1987 saranno indicati il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati della *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, con particolare riferimento a quella delle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di storia dell'architettura, con riferimento anche ai sistemi costruttivi e alle tecniche storiche.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte; esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Per ciascun candidato il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

Il colloquio si svolgerà nel luogo, nei giorni e nell'ora che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale è determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito e quella del vincitore saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella del vincitore sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali: di ciò sarà data notizia tramite pubblicazione di un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

La nomina dei vincitori nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

incarichi e servizi speciali: fino a punti 10;

lavori originali prodotti nell'interesse del servizio: fino a punti 10;

pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto: fino a punti 12;

frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione: fino a punti 8;

specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali: fino a punti 12;

corsi conclusivi di concorsi interni della carriera direttiva: fino a punti 8.

L'ammissione al corso di formazione avviene, secondo l'ordine della graduatoria, che sarà approvata con decreto del Ministro, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, al punto *b*). A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'ammesso al corso è tenuto a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale deve redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che forma oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, è valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che ottenga nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione. Questo consiste in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito finale dell'esame è considerato favorevole se il candidato consegue in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

La nomina decorre secondo l'ordine della graduatoria e nel limite dei posti di cui al precedente art. 1 del bando dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del corso-concorso precedono nel ruolo i vincitori del concorso speciale per esami dello stesso ciclo.

Ai sensi del decimo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1972, n. 748, gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere agli obbighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione di graduatoria.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Con successivi decreti ministeriali si procederà alla nomina delle commissioni giudicatrici nel rispetto delle norme a riguardo contenute nella legge n. 301/1984 per ciascun regime di accesso alla dirigenza previsto dal presente bando.

Art. 6.

Elenco titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso devono contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio

dell'interessato, possono formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli acquisiti nel fascicolo personale: i titoli elencati e non in possesso di questa amministrazione devono essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata

Qualora i titoli vengano spediti in più plichi separati, ciascuno di questi dovrà essere accompagnato da una nota di trasmissione, con l'indicazione del nominativo del candidato e del concorso per il quale vengono prodotti.

Non saranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande.

Art. 7.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre messi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 4, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione, nonché quelle di cui alla legge n. 301/1984 citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1987

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1987
Registro n. 18 Beni culturali, foglio n. 270

87A5151

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico, per esami, a settantaquattro posti di operatore specializzato d'esercizio ULA nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale delle poste e delle telecomunicazioni.

Con decreto n. 62811/PR.VI del 30 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1987, registro n. 5, foglio n. 223 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 16 giugno 1987, n. 28, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a settantaquattro posti di operatore specializzato ULA in prova, quinta categoria, nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dell'esercizio delle poste e telecomunicazioni.

Il 40% dei posti messi a concorso (cioè trenta posti) è riservato a concorrenti interni che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore.

Il 5% dei posti messi a concorso è riservato a militari in ferma di leva prolungata, previsto dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Di detti settantaquattro posti quindici sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, cinquantasette ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni della anzidetta data del 16 giugno 1987.

87A5375

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di assistente ostetricia e ginecologia;
un posto di ingegnere ad indirizzo elettrotecnico;
un posto di dirigente sanitario dell'unità ospedaliera di prevenzione, igiene e sicurezza nel luoghi di lavoro;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione (perito con indirizzo minerario);
un posto di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica disciplina medicina del lavoro;
un posto di capo sala;
due posti di coordinatore tecnico di laboratorio;
un posto di coordinatore tecnico di radiologia;
tre posti di assistente amministrativo;
tre posti di coadiutore amministrativo;
un posto di farmacista dirigente;
un posto di operatore tecnico coordinatore - autista;
un posto di operatore tecnico coordinatore - elettro-meccanico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 17 giugno 1987 e n. 32 del 25 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

87A5377

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica;

un posto di operatore professionale collaboratore, tecnico di radiologia;

un posto di veterinario collaboratore - area sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 80 del 27 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavullo nel Frignano (Modena).

87A5277

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sessanta posti di educatore professionale presso l'unità sanitaria locale n. 24.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sessanta posti di educatore professionale presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Collegno (Torino).

87A5376

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore tecnico - autista, presso l'unità sanitaria locale n. 31.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - autista, presso l'unità sanitaria locale n. 31.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 21 del 27 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Carmagnola (Torino).

87A5380

Concorso ad un posto di operatore tecnico coordinatore - automezzi, presso l'unità sanitaria locale n. 47

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico coordinatore - automezzi, presso l'unità sanitaria locale n. 47.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 10 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

87A5388

Concorso ad un posto di operatore tecnico servizi sanitari presso l'unità sanitaria locale n. 67

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - servizi sanitari, presso l'unità sanitaria locale n. 67.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

87A5379

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

otto posti di infermiere/a professionale;
un posto di assistente sanitaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente presso l'ospedale di Luino (Varese).

87A5385

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

cinque posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, per i distretti sanitari di base;
sei posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica, per i servizi psichiatrici dell'ospedale «S. Anna».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 3 giugno 1987 e n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale «S. Anna», in Como.

87A5389

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sette posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 73.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 73.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore dodici del 30 giugno 1987.

È fatto salvo e resta valido quant'altro previsto dall'originario bando di concorso del 14 febbraio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Abbiategrasso (Milano).

87A5383

Concorso a cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 75/10.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di operatore professionale prima categoria - assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 75/10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 10 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Milano.

87A5382

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di direttore amministrativo per l'ufficio convenzioni;

un posto di primario ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di aiuto di pediatria, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di aiuto di oculistica, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

quattro posti di assistente medico per il settore igiene pubblica, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

due posti di assistente medico di lungodegenza, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico per il centro trasfusionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico di pediatria, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di coadiutore sanitario (presso il servizio di medicina del lavoro), con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di biologo collaboratore (presso il settore igiene pubblica);

un posto di ingegnere chimico (presso il settore igiene pubblica);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 dell'8 maggio 1987 e n. 32 del 5 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Pieve di Soligo (Treviso).

87A5386

REGIONE LIGURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 9.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione ed aggiornamento del personale dell'U.S.L. in Genova-Sestri.

87A5378

REGIONE CAMPANIA

Concorsi-selezione a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi-selezione, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4 per i seguenti posti vacanti in pianta organica:

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico - capo servizio operaio (sorvegliante);

un posto di operatore tecnico - operaio addetto alla sviluppatrice;

un posto di operatore tecnico - conduttore caldaie;

un posto di operatore tecnico - elettricista;

un posto di operatore tecnico - idraulico;

un posto di operatore tecnico - cuoco;

due posti di operatore tecnico - centralinista;

tre posti di agente tecnico - disinfettore;

un posto di agente tecnico - operaio addetto centrale termica;

un posto di agente tecnico - addetto lavanderia;

otto posti di agente tecnico - operaio addetto alla vetreria;

sei posti di agente tecnico - aiutante cuoco;

un posto di agente tecnico - necroforo;

un posto di agente tecnico - operaio centrale ossigeno;

sei posti di agente tecnico - aiutante generico di psichiatria;

centoquattordici posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario.

Ruolo amministrativo:

ventuno posti di coadiutore amministrativo - applicato archivista dattilografo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 dell'8 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Avellino.

87A5387

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 145 del 24 giugno 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di La Spezia: Concorso pubblico, per esami, a tre posti di assistente contabile, sesta qualifica funzionale.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di cinque unità.

Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma: Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per una borsa di studio da conferire a un/a giovane laureato/a in medicina e chirurgia residente in provincia di Frosinone.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libraria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . . . **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . . **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . . . **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . **L. 700**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 90.000**
Abbonamento semestrale . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221